

N. R.G. 17697/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA**

III Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro, Paola Farina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023, al numero 17697, promossa con domanda depositata in data 29.5.2023

DA

[Redacted] elettivamente dom.to in Roma, presso lo studio dell'Avv. Roberto Rizzo, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

POSTE ITALIANE SpA, in persona del legale rapp.te p.t., eletivamente dom.to in Roma presso lo studio dell'Avv. Matteo Mungari, in virtù di procura in atti

RESISTENTE

Oggetto del giudizio: trasferimento ex articolo 33 comma 5 legge 104/1992.

Conclusioni: per entrambe le parti, quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 29.5.2023 il ricorrente in epigrafe, premesso di:

- aver aderito agli accordi di stabilizzazione del personale a termine e di essere stato assunto a tempo indeterminato a decorrere dal 2.11.2022 inquadrato nel

livello E e “applicato con mansioni di addetto al recapito della corrispondenza nel ruolo di portalettere presso il CD Trino Recapito Reius Romoli;

- aver successivamente presentato all’Inps domanda, poi accolta, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 comma 3 legge 104/1992 per prestare assistenza alla nonna, portatrice di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 legge 104/1992;
- di aver informato poi la società allegando altresì tutta la documentazione di riferimento e di aver successivamente richiesto il trasferimento, ai sensi dell’articolo 33 comma 5 della legge 104/1992 nella sede più vicina al luogo di residenza della nonna cui prestava assistenza;, indicando i comuni di Guidonia Montecelio, Tivoli, Lunghezza, Palestrina e in ogni caso qualsiasi altro ufficio di recapito presente nel territorio del Comune e/o Provincia di Roma,

afferitava la mancata adibizione a uno dei predetti uffici e ribadiva la sussistenza del diritto azionato all’assistenza del familiare affetto da handicap grave, previo trasferimento in uno degli uffici indicati e concludeva chiedendo affermarsi l’illegittimità della condotta datoriale e la condanna all’adibizione presso una delle sedi indicate.

Si costituiva in giudizio la parte datoriale che deduceva l’infondatezza della domanda attorea chiedendo il rigetto.

All’odierna udienza la causa veniva decisa ai sensi dell’articolo 429 c.p.c. mediate contestuale immediata lettura della presenza sentenza, sia nella parte motiva sia nella parte dispositiva.

Il ricorso appare fondato e come tale va accolto.

La normativa applicabile alla fattispecie è il quinto comma dell’articolo 33, legge 104/1992 in base al quale il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità, che sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado ha diritto di scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

La ratio della norma è volta a tutelare il diritto alla salute del familiare portatore di handicap, comprensivo del diritto all'assenza e alla socializzazione, e disciplina appunto uno strumento di tutela, sia pure indiretta, in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività affinché quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la funziona solidaristica di assistenza (Cass. 6150/2019).

Il diritto alla salute così garantito e tutelato risulta bilanciato con altri diritti di rilievo costituzionale e in particolare con la libertà di impresa del datore di lavoro.

Pertanto va rilevato che per un verso tale diritto non è sicuramente incondizionato, giacché esso, previo equo bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, può essere fatto valere allorquando il suo esercizio non vada a ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative dell'impresa, per altro verso grave sulla parte datoriale l'onere della prova delle circostanze ostative all'esercizio del predetto diritto del lavoratore (Cass. ss.uu. 7945/20083).

Nel caso di specie non pare che detto onere sia stato adempiuto da parte resistente che si è limitata a produrre esclusivamente una dichiarazione del proprio responsabile risorse umane macro area centro, in cui si fa riferimento alla copertura degli organici inerenti i portalettere addetti al recapito per il comune di Guidonia, per il Comune di Tivoli, per il comune di Palestrina, per il comune di Roma e per la provincia di Roma (cfr. allegato 5 del fascicolo della parte resistente).

Detta unica dichiarazione non appare compiutamente formata, non risultando neppure indicati i documenti datoriali da cui sono stati estratti i suddetti dati e in ogni caso appare carente anche dal punto di vista dell'allegazione, non essendo riportata in detta dichiarazione né nella comparsa di risposta alcuna indicazione precisa sui singoli uffici interessati e avendo invece fornito un dato accorpato, in particolare per quanto concerne il comune di Roma e la Provincia di Roma, impedendo perciò solo il vaglio del giudice in ordine alla effettiva conoscenza della pianta organica dei vari uffici del Comune e della Provincia.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, in difetto dell'assolvimento da parte della resistente dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza di ragioni imprenditoriali che ostano all'accoglimento della domanda del lavoratore, la stessa va accolta con le statuizioni di cui in dispositivo, cui si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite, secondo il principio di soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, e ogni altra istanza, difesa ed eccezione rigettando, così provvede:

dichiara il diritto di parte ricorrente al trasferimento presso il Cd di Guidonia, o presso il Cd di Tivoli o presso il Cd di Palestrina o presso altro ufficio presente nel Comune di Roma o nella Provincia di Roma;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a euro 5.500,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, I.V.A. e cpa come per legge.

Roma, 20/3/2024

Il Giudice del Lavoro

P. Farina